



Federazione Impiegati Operai Metallurgici di Milano

Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - tel. +39 02 55025227 - fax +39 02 55180256
www.fiom.milano.it - e-mail: fiom.mi@cgil.lombardia.it - P.E.C.: fiom.milano@pecgil.it

Malattia & Covid 19 Legge 10 da Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 - Emergenza Covid-19 e successive circolari attuative INPS e INAIL.

Periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva

Si tratta della quarantena applicata agli individui che risultano essere positivi al Covid-19 o hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Coronavirus.

Questo tipo di periodo viene ordinato direttamente dalla ATS (Agenzia Tutela della Salute) a seguito di tamponi risultanti positivi senza degenza ospedaliera o da segnalazioni pervenute dagli enti preposti per contatti stretti con casi positivi.

Questo periodo di tempo trascorso in quarantena è equiparato alla malattia, ma non rientra nel calcolo del comporto.

Periodo trascorso in permanenza domiciliare fiduciaria

Si tratta dell'obbligo da parte degli individui che arrivano da zone a rischio epidemiologico di comunicare alla ASL di competenza tale circostanza per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria (durata minima di 15 giorni).

Questo periodo di tempo trascorso in permanenza domiciliare è equiparato alla malattia, ma non rientra nel calcolo del comporto.

Lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave o in possesso di certificazione attestante condizioni di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita.

Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità competenti (medici, ospedali, ecc.) è equiparato al ricovero ospedaliero e in base al CCNL rientra nel calcolo del comporto.

Lavoratori risultanti positivi al Coronavirus da svolgimento di attività lavorativa

L'infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro (a tal fine è necessario dimostrare le cause connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa che hanno prodotto il contagio) è da ascrivere a tutela assicurativa INAIL e quindi da considerare come infortunio. Questo periodo è escluso dal calcolo del comporto.

Si raccomanda di attivare le necessarie procedure per il riconoscimento dell'infortunio presso l'INAIL (certificato medico di denuncia dell'infortunio da parte del lavoratore, invio della denuncia all'INAIL da parte del datore di lavoro).

Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di periodi di malattia non esposte sopra nulla cambia al momento, e di conseguenza seguono quanto previsto dall'attuale normativa in vigore e dal CCNL di riferimento.